

**BENEFICI PREVISTI IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLE STRAGI DI
IDENTICA MATRICE A NORMA DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2004, N. 206**

Il Consiglio di Amministrazione ha definito, di concerto con i Ministeri vigilanti, le modalità applicative dei benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice agli iscritti alla Cassa e per i loro familiari, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, come di seguito riepilogato.

**Incremento retribuzione pensionabile del 7,5% ai fini della liquidazione della pensione
(Art. 2 L. 206/2004)**

Quota reddituale

Media reddituale determinata secondo i criteri di calcolo CNPADC (art. 26 R.U.) incrementata del 7.5%.

Quota contributiva

1. Rivalutare del 7,5% il reddito netto professionale dichiarato dall'assicurato nell'anno precedente quello di pensionamento;
2. applicare al valore di cui al punto 1 l'aliquota di computo media dell'interessato nel periodo di iscrizione maturato nel sistema contributivo, che non potrà essere inferiore all'aliquota minima del contributo soggettivo prevista all'art. 8 del Regolamento Unitario della Cassa e vigente nell'anno di decorrenza della prestazione, e moltiplicare tale ultimo importo per il numero di anni di anzianità assicurativa maturata nel sistema contributivo;
3. confrontare il valore sub 2) con il montante contributivo maturato dall'assicurato al 31/12 dell'anno precedente il pensionamento determinato secondo i criteri di calcolo CNPADC (art. 26 del R.U.), prendere il maggiore e moltiplicarlo per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età del pensionando, ottenendo così l'importo della quota di pensione contributiva.

Beneficiari

Chi ha subito o subisca un'invalidità permanente nonché le vedove e gli orfani, anche sui loro trattamenti diretti. Sono destinatari dei benefici anche i soggetti già pensionati la cui pensione deve essere ricalcolata. Sono fatti salvi i trattamenti di maggior favore derivanti dall'iscrizione alla CNPADC.

**Aumento figurativo dell'anzianità contributiva
(art. 3, c. 1, L. 206/2004)**

Si tratta di un aumento dell'anzianità assicurativa effettivamente maturata dall'interessato, utile ai fini del perfezionamento dei requisiti pensionistici previsti dai regolamenti CNPADC e per la determinazione della misura della pensione.

Modalità di incremento dell'anzianità contributiva relativa alla quota di pensione con la retribuzione pensionabile più elevata

Quota di pensione reddituale:

incremento di 10 anni dell'anzianità contributiva relativa alla quota di pensione con la retribuzione pensionabile più elevata.

Il criterio di applicazione del beneficio per la determinazione della quota di pensione reddituale è il medesimo adottata dalla CNPADC per l'applicazione del beneficio decennale riconosciuto ai sensi del comma 5, dell'art. 34 e comma 8, dell'art. 35 del Regolamento Unitario.

Quota di pensione contributiva:

moltiplicare l'ultimo reddito professionale dichiarato alla Cassa per l'ultima aliquota contributiva scelta nell'anno precedente quello di pensionamento (comunque nella misura minima del contributo soggettivo prevista all'art. 8 del Regolamento Unitario della Cassa e vigente nell'anno di decorrenza della prestazione). La contribuzione così determinata moltiplicata per dieci (beneficio) costituirà il valore contributivo relativo al periodo di maggiorazione da sommare al montante individuale effettivamente maturato. Moltiplicare il montante complessivo così ottenuto per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età del pensionando.

Le pensioni liquidate con l'attribuzione della maggiorazione dei dieci anni sono totalmente esenti dall'IRPEF per l'intero importo.

Beneficiari

I destinatari sono:

- i liberi professionisti vittime di atti terroristici che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, sul trattamento diretto;
- i coniugi, i figli anche maggiorenni, ed in mancanza, i genitori, di liberi professionisti non deceduti vittime di atti terroristici che hanno comportato un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, sui loro trattamenti diretti;
- i coniugi, i figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, di liberi professionisti deceduti vittime di atti terroristici che hanno comportato un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, sui trattamenti, indiretti, spettanti in qualità di superstiti.

Sono ricompresi nei beneficiari il coniuge e i figli dell'invalido anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente (entro i 300 giorni dall'evento) all'evento terroristico che ha causato l'invalidità.

La maggiorazione deve essere riconosciuta al coniuge divorziato qualora il divorzio sia intervenuto successivamente all'evento terroristico. In quest'ultimo caso l'eventuale coniuge che ha contratto matrimonio dopo l'evento terroristico non avrà titolo alla maggiorazione come anche i figli nati da quest'ultimo matrimonio. Sono destinatari di tale maggiorazione anche coloro che al momento dell'entrata in vigore della norma di riferimento risultavano essere già titolari di un trattamento pensionistico che, pertanto, dovrà essere rideterminato con effetti economici a partire dal 01/09/2004.

Con particolare riferimento alla ripartizione delle quote reversibili della pensione tra più coniugi laddove la pensione diretta sia stata determinata tenendo conto dei benefici di cui alla disposizione in esame, si osserva che l'individuazione delle quote spetta al Tribunale, ai sensi della normativa applicabile (cfr. L. n. 898/1970).

Trattamento equipollente al TFR

(art. 3, c. 1bis, L. 206/2004)

È riconosciuta un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91% ad un importo pari a 10 volte la media dei redditi degli ultimi cinque anni di contribuzione (rivalutati ai sensi dell'art. 3, c. 5, DLgs 503/1992) aumentata del 7,5%. Tale indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza del trattamento pensionistico.

Pensione immediata

(art. 4, c. 2, L. 206/2004)

Si tratta del riconoscimento di una prestazione nella misura pari all'ultima retribuzione integralmente percepita dall'avente diritto rivalutata del 7,5%.

Per la quantificazione della pensione immediata si procederà comunque al calcolo della prestazione tenendo conto dei benefici previsti agli artt. 2 e 3 e nel caso si procederà all'adeguamento della stessa all'ultima retribuzione integralmente percepita rivalutata del 7,5%. Sono fatti salvi i trattamenti di maggior favore derivanti dall'iscrizione alla CNPADC.

In assenza di redditi effettivamente percepiti, la pensione immediata è riconosciuta agli aventi titolo nella misura del reddito equiparato al contributo minimo soggettivo vigente nell'anno precedente quello nel quale è da attribuire il relativo diritto (reddito = 100 * minimo soggettivo dell'anno / aliquota contributiva minima).

La pensione immediata è totalmente esente dall'IRPEF. Se riconosciuta ai superstiti non è decurtabile ad ogni effetto di legge.

Beneficiari

Sono coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80% della capacità lavorativa che si iscrivono alla CNPADC anche dopo l'evento terroristico che ha causato l'invalidità, nonché i superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice per le pensioni derivanti dai trattamenti diretti dei predetti soggetti.

Per "ultima retribuzione percepita integralmente" si intende il reddito professionale prodotto nell'anno precedente all'evento utilizzato come base imponibile della contribuzione soggettiva dovuta alla Cassa.

Soggetti con invalidità permanente non inferiore al 25%

(art. 4, c. 2bis, L. 206/2004)

Nella specie, la prestazione viene riconosciuta nella medesima misura prevista per la determinazione della pensione immediata al raggiungimento "del periodo massimo pensionabile" da parte di coloro che hanno proseguito l'esercizio della professione dopo l'evento terroristico. L'anzianità massima può essere raggiunta anche con il concorso della maggiorazione dei 10 anni.

Al riguardo, per "raggiungimento del periodo massimo pensionabile" si intende:

- a) per coloro che godranno solamente della pensione unica contributiva, l'età corrispondente al Coefficiente di Trasformazione più elevato previsto dalla Cassa;
- b) per coloro che possono far valere presso la Cassa un'anzianità contributiva ante 2004, la maturazione del requisito dei 40 anni di anzianità contributiva.

Tale prestazione è esente dall'IRPEF. Le prestazioni ai superstiti non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.

Beneficiari

Coloro che, in conseguenza dell'evento terroristico, hanno riportato un'invalidità pari o superiore al 25% della capacità lavorativa nonché i superstiti per le pensioni derivanti dai trattamenti diretti dei predetti soggetti.

Elargizioni

(art. 5, c. 4, L. 206/2004)

Riconoscimento ai superstiti dei soggetti che abbiano subito a seguito di evento terroristico un'invalidità permanente non inferiore a $\frac{1}{4}$ della capacità lavorativa, aventi diritto alla pensione di reversibilità, di 2 annualità comprensive del rateo tredicesima, del medesimo trattamento pensionistico.

Beneficiari

Si tratta dei superstiti del soggetto pensionato CNPADC che abbia subito un'invalidità con riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 25% a seguito di evento terroristico o di strage di tale matrice.

Decorrenza degli effetti di legge

(art. 15, L. 206/2004)

La norma, dopo aver individuato la tipologia e la collocazione temporale degli eventi a cui sono collegate le prestazioni previste dalla L. n. 206/2004, prevede in via speciale che i benefici previsti dalla L. n. 206/2004 con riferimento agli eventi verificatisi all'estero coinvolgenti cittadini italiani decorrano dal 1°.1.2003.

La data da prendere a riferimento per l'individuazione della decorrenza degli effetti economici stabiliti dalla Legge in esame è la data di entrata in vigore della stessa (26.8.2004). L'attribuzione di 10 anni di contribuzione figurativa prevista dall'art. 3, comma 1, L. n. 206/2004 ha decorrenza dal 1°.1.2007 per i soggetti a cui l'art. 1, commi 794 e 795, L. n. 296/2006 che ha esteso l'ambito originario di applicazione dell'art. 3, comma 1, L. n. 206/2004 (ossia i "familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi"), originariamente esclusi dall'ambito di applicazione della norma, che era destinato esclusivamente in favore di coloro che avessero subito una invalidità permanente. Dunque, per questi ultimi, fin da subito contemplati dall'art. 3, comma 1, L. n. 206/2004, la data di decorrenza del beneficio in esame coincide con la data di entrata in vigore della Legge stessa (26/08/2004).